



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

### INDICE

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

#### TITOLO II

##### CIMITERI

- Art. 6 Cimitero comunale
- Art. 7 Operatori cimiteriali

#### TITOLO III

##### DENUNCE DELLE CAUSE DI MORTE – PERIODI DI OSSERVAZIONE – ACCOGLIMENTO SALME

- Art. 8 Costatazioni di decesso ed eventuale referto dell’Autorità giudiziaria
- Art. 9 Chiusura feretro
- Art. 10 Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 11 Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento/accoglimento salme nel cimitero

#### TITOLO IV

##### PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO DI CADAVERE

- Art. 12 Permesso di seppellimento. Autorizzazione
- Art. 13 Trasporto di cadavere. Autorizzazione

#### TITOLO V

##### SEPOLTURE CIMITERIALI – INUMAZIONI - TUMULAZIONI

- Art. 14 Sepolture
- Art. 15 Inumazioni
- Art. 16 Lapidi

#### TITOLO VI

##### CONCESSIONI

- Art. 17 Concessione amministrativa
- Art. 18 Rinuncia e retrocessione di loculi
- Art. 19 Stato di abbandono
- Art. 20 Priorità
- Art. 21 Tombe di famiglia
- Art. 22 Diritti e doveri
- Art. 23 Progetti per tombe di famiglia
- Art. 24 Estinzione delle concessioni
- Art. 25 Soppressione del cimitero



**COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)**

Settore Amministrativo

**TITOLO VII**

**ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI - TRASLAZIONI**

- Art. 26 Esumazioni ordinarie
- Art. 27 Esumazioni straordinarie
- Art. 28 Resti mortali
- Art. 29 Estumulazioni ordinarie
- Art. 30 Estumulazioni straordinarie
- Art. 31 Traslazioni
- Art. 32 Disposizioni comuni

**TITOLO VIII**

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art. 33 Lampade votive

**TITOLO XI**

**CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

- Art. 34 Oggetto e finalità
- Art. 35 Cremazione
- Art. 36 Domanda e rilascio autorizzazione alla cremazione
- Art. 37 Modalità di conservazione o dispersione delle ceneri

**TITOLO X**

**SANZIONI E RINVIO**

- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Efficacia della normativa regolamentare
- Art. 40 Rinvio



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1: Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di Polizia Mortuaria di competenza comunale e raccoglie il complesso di norme dirette tanto, alla Pubblica Amministrazione, quanto ai singoli cittadini, che regolano i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita.

Il presente Regolamento, formulato in osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali previsti in materia, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente testo, inoltre, contiene disposizioni volte ad evitare i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni normative generali di cui al presente regolamento, spettano al Comune che sia avvale della Polizia Locale, ma nello stesso tempo anche agli eventuali affidatari del servizio e, per i profili igienico sanitari, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

#### **Art. 2: Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dai suoi eventuali delegati, nonché, per quanto di rispettiva competenza, dall'Autorità Sanitaria Locale. In ossequio alle norme di legge in materia ed al presente Regolamento, infatti, il Sindaco all'occorrenza adotta le Ordinanze e le disposizioni che ritiene opportune ai predetti fini.

Il servizio di gestione economica, funzionale e tecnica del cimitero è in capo al Comune per quanto attiene la parte vecchia del cimitero, mentre la gestione della parte nuova è stata affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Tra le principali attività previste in capo all'ente gestore rientrano: le operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione con oneri a carico dei privati in base ad una tariffa esposta in gara ed indicizzata ISTAT; la gestione del catasto cimiteriale; la gestione della concessione di tombe e loculi nella parte nuova del cimitero; la manutenzione ordinaria e gli adeguamenti tecnici necessari; il servizio lampade votive.

#### **Art. 3: Responsabilità**

Il Comune, con specifiche disposizioni affisse nelle apposite bacheche, assicura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non è responsabile per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso difforme di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dalle norme di settore, amministrative e civile, sempre che l'illecito non rilevi penalmente ed in questo caso, l'azione penale può essere promossa direttamente dal Comune.

Chiunque chieda ed ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, negli ossari cinerari, anche per effettuare la tumulazione o il trasferimento di salme o resti mortali o



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione, alle parti vicine, alle lapidi, agli arredi di terzi ed alla vegetazione conseguenti alle operazioni effettuate.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l'attività specifica eseguita.

#### **Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerali di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge.

Qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari, la società affidataria del servizio, previo confronto con l'ente locale, anticiperà le spese necessarie con possibilità di recuperare le spese sostenute su eventuali beni del defunto e/o nei confronti dei familiari solidalmente responsabili.

Tutti i servizi non rientranti tra quelli gratuiti sono sottoposti al pagamento delle tariffe preventivamente stabilite.

#### **Art. 5: Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali e/o presso la sede cimiteriale, sono tenuti i seguenti atti:

- copia del presente Regolamento;
- orari di apertura e chiusura del cimitero;
- registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia.

Presso il cimitero, in luogo ben visibile, sono inoltre affisse le tariffe delle prestazioni dei servizi cimiteriali.

## TITOLO II - CIMITERI

#### **Art. 6: Cimitero**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario salvo che, per comprovati motivi, il Responsabile del Servizio ammetta espressamente una visita fuori orario. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo. È vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe; calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone di età inferiore agli anni 12, se non accompagnati da adulti.

Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture, fermo restando che, per gravi motivi o particolare esigenze di ordine pubblico, sentita l'Azienda U.S.L. competente, il Sindaco può autorizzarli su richiesta dei familiari o loro delegati.

Per cause di forza maggiore, i feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, possono essere presi in custodia nella "chiesina" presente nel cimitero e facente funzione di camera mortuaria, per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Nel caso di più festività consecutive, il Sindaco può determinare il giorno che si considera festivo, così derogando al divieto di cui sopra per gli altri giorni festivi.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

All'interno del cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di nessun genere, eccettuato il carro funebre ed i mezzi del comune. Per il trasporto di eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei cimiteri.

8. Gli esecutori di lavori privati (in specie per le tombe di famiglia, ma non solo) all'interno dei cimiteri, debbono:

- a seconda del tipo di lavori da eseguire richiedere ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- aver ottenuto, laddove necessario, il permesso di occupazione del suolo pubblico e provveduto al pagamento della relativa tassa.

Essi sono responsabili:

- degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi;
- della rimozione dei materiali di scavo o di rifiuto che, di volta in volta, devono essere smaltiti in base alle vigenti normative di legge con trasporto nelle discariche autorizzate. Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge e, ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione dell'Amministrazione Comunale sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico di quest'ultima.

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso. E' ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno ed è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto sopra richiamato si estende ai campi per inumazioni, sebbene in detti campi sia consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse laddove dovessero arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

Laddove i fiori e le piante dovessero presentare uno stato di deplorabile trascuratezza, il personale cimiteriale è legittimato alla relativa rimozione/asportazione.

Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero per un periodo massimo di 10 giorni, scaduto il quale saranno rimossi dagli operatori cimiteriali.

All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediatezza dei relativi accessi non sono consentiti comportamenti che, pur non vietati in via generale dalla legge, risultino irrispettosi rispetto alla natura del luogo o risultino suscettibili di minarne la sicurezza di fruizione o interferiscano con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

All'interno delle aree cimiteriali è vietato:

- sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione;
- toccare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi, essendo necessario rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli;
- scrivere sulle lapidi o sui muri;
- deturpare e danneggiare manufatti o edifici.
- fumare, consumare cibi, correre, introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli Agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio.

Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale. Si precisa che ai presenti fini non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

È vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai ecc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione. È vietato fotografare o fare riprese cinematografiche di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del responsabile del Servizio ed il consenso del concessionario della sepoltura.

All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, così come non è consentita la richiesta di oboli e/o questue di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali, civili e politici.

È vietato assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi.

Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le indicazioni dei commi precedenti, verrà intimato ad uscire immediatamente dai cimiteri, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, fermo restando che, se del caso, potrà essere segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 7: Operatori cimiteriali**

Responsabile operativo del cimitero comunale di San Mauro Pascoli è la società che gestisce il servizio, la quale è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono. Nello specifico:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile competente, nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che viene consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione solo dopo aver accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità componenti;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, le esumazioni, le estumulazioni, la traslazione di salme o di resti mortali, con le indicazioni prescritte dalla normativa di settore. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta da parte degli Organi di Controllo. Uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
- esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel pieno rispetto della normativa di settore;
- presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale;



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

- verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvenga nel rispetto delle previsioni normative o vi provvede direttamente solo se le richieste siano relative allo stesso Cimitero;
- al termine delle suddette operazioni provvede ad un'accurata pulizia dei siti;
- verifica che ogni intervento sulle salme o sulle tombe si debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
- durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti in generale dalla legge e, nello specifico, dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
- essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, fermi restando i limiti ed i dettami previsti dalla legge, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
- garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati; nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge, infine, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

### TITOLO III

#### DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE – PERIODO DI OSSERVAZIONE – ACCOGLIMENTO SALME

##### **Art. 8: Costatazioni di decesso ed eventuale referto all'autorità giudiziaria**

Il medico che constata il decesso ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda ISTAT prevista dal Ministro della Sanità.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Si rinvia, ad ogni modo, alla normativa di settore.

##### **Art. 9: Chiusura feretro**

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, nè essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, nè inumata, tumulata, oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli art. 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

La chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 19/2004.

Si rinvia, ad ogni modo, alla normativa di settore.

#### **Art. 10: Depositi di osservazione ed obitori**

Il deposito di osservazione delle salme, la cui competenza è comunale, avviene presso l'ospedale civile dell'A.U.S.L. competente.

Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in abitazioni per le quali vi sia richiesta di trasferimento da parte dei familiari o dei conviventi;
- morte a seguito di accidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o nel caso di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, esse devono essere tenute in osservazione in separato locale rispettando prescrizioni e limiti previsti dalla normativa in vigore.

#### **Art. 11: Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento ed accoglimento salme nel cimitero**

Prima che venga dato inizio al trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione o alla denuncia della causa di morte e/o ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ed a tutto ciò ritenuto necessario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 10 L.R. 19/2004.

Nel cimitero comunale vengono accolte:

- le salme delle persone decedute sul territorio comunale;
- le salme di persone decedute fuori Comune ma che vi avevano in vita residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, ovvero che siano state residenti o nate nel Comune;
- le salme delle persone residenti o non residenti in vita sul territorio comunale e decedute fuori del medesimo, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nei cimiteri;
- le salme delle persone concessionarie, coniugate o aventi legami di 1° e 2° grado di parentela con le persone aventi diritto di sepoltura come sopra;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento aventi i requisiti di cui sopra;
- i resti mortali delle persone sopra riportate.

È inoltre possibile, su autorizzazione del Sindaco, qualora le disponibilità lo consentano di ricevere e seppellire salme di persone non residenti, purché le stesse abbiano avuto la residenza nel Comune, abbiano già tumulato nel cimitero comunale il padre o la madre o un figlio, o un coniuge, oppure siano coniugate con persona ancora in vita che abbia comunque diritto di sepoltura nel cimitero comunale.

È anche permesso il seppellimento di persone che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare la residenza (a titolo esemplificativo militari, ammalati in cliniche specialistiche, di cura e case di riposo). È inoltre consentito il ricongiungimento alla famiglia di coniuge seppellito in altro Comune.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

Nel Cimitero possono essere accolte, su autorizzazione del Sindaco, le salme di persone non residenti nel Comune di San Mauro Pascoli che ebbero con esso in vita particolari legami di natura storico culturale o che contribuirono a farlo conoscere nel Paese ed all'estero.

### TITOLO IV PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO DI CADAVERE

#### **Art.12: Permesso di seppellimento. Autorizzazione**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dal medico necroscopo nel rispetto e con le modalità di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dal D.P.R. n. 396/2000. La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Nessun cadavere può essere ricevuto dal Cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato dall'autorizzazione sottoscritta dell'Ufficiale dello Stato Civile. Tale autorizzazione sarà ritirata dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

#### **Art. 13: Trasporto di cadaveri. Autorizzazione**

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali previste dalla normativa regionale e nazionale.

Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di San Mauro Pascoli o di un suo delegato. Essa viene rilasciata all'incaricato del trasporto il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti. Detti trasporti, di regola, devono seguire la via più breve dal luogo dove si trova il cadavere (abitazione, Ospedale, Cimitero) al cimitero comprendendo nel tragitto anche eventuali soste per funzioni religiose o civili.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, è necessario inviare comunicazione dell'autorizzazione al trasporto di cui trattasi a tutti i Sindaci interessati, come disposto dall'art. 24 del DPR 285/1990.

L'autorizzazione al trasporto di salma prima dell'accertamento della morte è rilasciata dal medico intervenuto in occasione del decesso.

Il trasporto di feretri per e da altro Stato è regolamentato dagli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dal comma 9 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 19/2004.

Per procedere al rilascio del passaporto mortuario da parte del Responsabile Amministrativo o suo delegato, occorre il nullaosta per l'introduzione, rilasciato dall'autorità Consolare in Italia dello Stato estero verso il quale la salma, le ceneri o resti mortali sono diretti, munito di legalizzazione, se prevista, in copia, producendo l'originale da parte della ditta incaricata alle operazioni, entro 90 giorni dal rilascio del documento.

Le spese legate al trasporto delle salme sono a carico dei familiari dei defunti, i quali sono liberi di individuare l'impresa di pompe funebri che se ne occuperà e, solo nei casi in cui non vi siano parenti



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

e/o disponibilità economica appositamente dedicata dal deceduto le suddette spese, in ossequio alla normativa di settore, potranno essere a carico del Comune.

### TITOLO V SEPOLTURE CIMITERIALI – INUMAZIONI – TUMULAZIONI

#### **Art. 14: Sepolture**

Le sepolture private possono essere distinte in sepolture per famiglie e collettività (aree e tombe di famiglia) e sepolture individuali (loculi, cellette, ossario);

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ed è trasmissibile solo in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione in uso delle sepolture può altresì essere retrocessa al Comune secondo quanto previsto dalla normativa in essere.

Per le sepolture private in tombe di famiglia, è concesso, nei limiti previsti, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune o nella sua piena disponibilità. Le aree possono essere concesse per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività a cura e spese di privati.

Il diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dai suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dai rispettivi coniugi, dai collaterali e dagli affini entro il 4° grado; i conviventi more uxorio sono equiparati ai coniugi legittimi. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare o titolari della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della normativa vigente.

Per la tumulazione delle salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, di cui all'art. 93 – del D.P.R 285/90, specificatamente documentate e dichiarate, occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione oltre che l'autorizzazione del Sindaco.

E' consentito che nei loculi vengano depositate, assieme alla salma, più resti mortali o urne cinerarie appartenenti alla stessa famiglia o convivenza, ove vi sia capienza, purché sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma vengano richieste ed ottenute le relative autorizzazioni e venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore per le operazioni cimiteriali;

Sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi di tutti i resti contenuti, previa registrazione negli atti tenuti nel cimitero.

#### **Art. 15: Inumazioni**

I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006.

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno mt. 0,50.

I viali di passaggio devono essere provvisti di idonei sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

4. Le fosse devono essere scavate ad almeno 1 metro di profondità dal piano.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite in tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,00. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.

6. Ogni cadavere deve essere collocato in cassa singola e inumato in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

### **Art. 16: Lapidi**

1. Sulle sepolture dei campi di inumazione è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti che non dovranno comunque mai: uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati, coprire una estensione superiore ai 2/3 della medesima; dovranno contenere le generalità del defunto, specificando che, ad integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

## TITOLO VI CONCESSIONI

### **Art. 17: Concessione amministrativa**

Le sepolture sono disciplinate da un atto di concessione amministrativa attraverso il quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.

Le concessioni sono a tempo determinato e la relativa durata, salvo diversa espressa pattuizione legislativamente legittima, è fissata in novantanove anni per i manufatti e le tombe di famiglia, cinquanta anni per i loculi, per gli ossari e le nicchie individuali.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tariffa.

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 953 del Codice Civile.

La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario, è oggetto di apposito atto scritto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che di norma coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- le modalità di corresponsione della tariffa determinata con atto dell'Amministrazione;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

- l'espressa previsione che l'eventuale rinnovo della concessione venga subordinata a formale provvedimento dell'Amministrazione in relazione alle contingenze del momento.

La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, potranno essere poste a carico del concessionario o dei suoi eredi che, allo scopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni di aree per inumazione, per costruzione di tombe di famiglia o per la collettività, di loculi cimiteriali e cellette ossario o cinerarie, sono previste solo a persone nate a San Mauro Pascoli o ivi residenti al momento della morte o che lo sono state in vita salvo situazioni particolari di volta in volta vagliate ed autorizzate dall'Amministrazione. Concessioni a favore di persone diverse da quelle suindicate potranno essere autorizzate dal Responsabile del Settore, sentito il Sindaco, solo nel caso il richiedente debba provvedere al seppellimento di defunti rientranti nella casistica di cui al comma precedente. Conformemente alla disponibilità dei cimiteri, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la concessione delle sepolture private, anche a residenti fuori Comune, se: ascendenti e discendenti di secondo grado dei residenti; nati nel Comune di San Mauro Pascoli ma residenti in altri Comuni; coloro che sono stati residenti a San Mauro Pascoli per almeno 10 anni.

La concessione cimiteriale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, sussistendone le condizioni, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;. Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

### **Art. 18: Rinuncia e retrocessione di loculi**

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune con rimborso a favore del concessionario della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale; tariffa che verrà rimborsata al concessionario solo ad avvenuta nuova concessione ad altro utente.

Nel caso in cui contestualmente alla retrocessione di sepoltura vi sia richiesta di nuove concessioni l'Amministrazione comunale determina la somma a conguaglio.

La sepoltura retrocessa dovrà essere libera da feretri ed, allo scopo, qualora non provveda chi ha l'interesse, il Comune passerà le ossa nell'ossario comune, trascorsi due mesi dalla data di approvazione della deliberazione che accetta la retrocessione.

### **Art. 19: Stato di abbandono**

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte ovvero irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere, da un lato, alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione e, dall'altro, alla pronuncia della decadenza;

2. Salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di San Mauro Pascoli si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

### **Art. 20: Priorità**

Nella concessione di loculi e cellette ossario, dovranno essere osservate le seguenti priorità:



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

- tumulazione di salme o resti mortali;
- tumulazione di salme o di resti mortali collocati, in via provvisoria, in altro loculo, celletta osario o sepoltura destinata ad altri concessionari;
- traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o di resti mortali, già tumulati in altro cimitero comunale;
- traslazione, a richiesta degli aventi causa, di salme o resti mortali già tumulati in cimiteri di altri Comuni.

Deve sempre comunque essere assicurata la disponibilità di congruo numero di loculi per le richieste di tumulazione di salme o resti mortali.

I residenti, ad ogni modo, avranno sempre priorità assoluta nei confronti dei non residenti.

#### **Art. 21: Tombe di famiglia**

Per ottenere la concessione di aree o tombe di famiglia, nella parte vecchia del cimitero, gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, mentre nella parte nuova direttamente alla società concessionaria del servizio.

Le concessioni verranno effettuate dal responsabile del servizio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero altri criteri stabiliti con apposito atto ufficiale.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale:

- entro giorni 15, dovrà provvedere al versamento del corrispettivo tariffario e stipulare l'atto di concessione;

- entro giorni 90, dovrà eventualmente presentare progetto di realizzazione o ultimazione dell'opera;

Il mancato rispetto di quanto sopra determinato, senza giustificato motivo, può comportare la nullità della concessione. Nella circostanza specifica il concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di cessione detratte tutte le spese sostenute.

#### **Art. 22: Diritti e doveri**

Il/i Concessionario/i di un'area cimiteriale o di una tomba grezza, assumono l'obbligo di costruire sull'area medesima o di ultimare il tipo di sepoltura privata nella quale potranno essere ricavati unicamente loculi individuali, per la quale hanno ottenuto la concessione.

Il/i Concessionario/i di una tomba di famiglia assumono il diritto di uso del sepolcro nei termini stabiliti dal relativo contratto.

Durante il periodo di concessione ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario. Allo scadere del periodo di concessione qualora non ne venga espressamente richiesto il rinnovo, il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvederà alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

#### **Art. 23: Progetti per tombe di famiglia**

I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere conformi alle prescrizioni tecniche definite dall'Amministrazione, vagliati dall'Ufficio Tecnico ed ottenere parere del Servizio Igiene Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi che possono essere realizzati nel sepolcro.

Le sepolture non devono avere la possibilità di accesso diretto dall'esterno del cimitero ed i loculi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

### **Art. 24: Estinzione delle concessioni**

La concessione di sepolture private (loculi - cellette ossario - tombe di famiglia), si estinguono per:

- scadenza del periodo di concessione (ogni tipo di sepoltura privata, allo scadere del periodo di concessione senza che venga esercitato il diritto di rinnovo, ritorna nella disponibilità comunale. Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione delle salme conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90. I beni in oggetto ritornano a far parte del patrimonio comunale);
- revoca della concessione, che può essere esercitata dal Comune: per le concessioni perpetue, previo avviso alle parti anche a mezzo pubbliche affissioni, trascorsi anni 30 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificano gravi insufficienze rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere in altro modo. Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione conformemente all'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90; per le concessioni a tempo determinato, per il trasferimento del feretro in altra sede qualora rimanga inutilizzato per un periodo superiore agli anni 30;
- decadenza della concessione che può essere comunicata dal Comune al Concessionario, previa regolare diffida, a fronte di: inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione od in quelle eventualmente successivamente notificate, anche per pubblica affissione; la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto; la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi una grave stato di necessità all'interno del cimitero.

La dichiarazione di decadenza dalla concessione esclude rimborsi da parte del Comune.

Per i feretri estumulati si procederà conformemente all'art. 86 del D.P.R. 285/9;

- rinuncia alla concessione. Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi o aree non edificate avute in concessione, dovrà rinunciare a favore del Comune che è competente nella fissazione dei coefficienti di valutazione tali da assicurare il rimborso dovuto.

### **Art. 25: Soppressione del cimitero**

In caso di soppressione del cimitero, o di rifacimento delle opere, tutte le Concessioni si estinguono. In tal caso i Concessionari hanno diritto di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o per la durata di anni 99 per le concessioni ad uso perpetuo.

Tale diritto può essere esercitato entro giorni 30 dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione.

Per i feretri per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel capoverso precedente, si procederà in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Di contro, coloro che tale diritto hanno esercitato, debbono usufruire del gratuito trasporto del o dei feretri o dei resti mortali al nuovo sito.

Si precisa che nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. nr. 285/90, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

## TITOLO VII ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI - TRASLAZIONI



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

### **Art. 26: Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove sepolture.

Qualora, dopo il prescritto turno di rotazione decennale, si sia accertata la incompleta mineralizzazione di una salma, la rotazione viene prolungata di un ulteriore periodo quinquennale o su richiesta dei familiari i resti mortali potranno essere avviati alla cremazione. In entrambi i casi i costi saranno a carico dei familiari.

Con cadenze, solitamente biennali, il servizio cimiteriale, con l'ausilio degli uffici comunali competenti, cura la stesura di elenchi e/o tabulati con indicazione dei nominativi per i quali è prevista l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è pubblicizzata con una comunicazione di servizio contenente i nominativi per i quali si effettuerà l'esumazione affissa presso il cimitero e all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni. Di tali operazioni è dato contestuale avviso ad almeno un familiare del defunto individuato ai sensi del codice civile. In caso di irreperibilità il Comune procederà all'esumazione previa pubblicazione per 30 giorni di uno specifico ulteriore avviso all'albo pretorio comunale e all'albo cimiteriale. I resti mortali risultanti saranno deposti nell'ossario comune.

### **Art. 27: Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione di cui all'art. 26 per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco o suo delegato, previa verifica delle condizioni di fattibilità, per essere trasportate in altra sepoltura o per essere cremate.

### **Art. 28: Resti mortali**

Le ossa che vengono rinvenute in occasione delle esumazioni, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, coloro che ne hanno interesse, abbiano fatto domanda di raccogliergle per deporle in celletta o loculo avuto in concessione, nel medesimo o in altro Cimitero.

In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. nr. 285/90.

### **Art. 29: Estumulazioni ordinarie**

Le salme tumulate si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura dei custodi del cimitero, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano incomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite ed inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni e, in alternativa, su richiesta dei familiari, si può predisporre per la cremazione.

### **Art. 30: Estumulazioni straordinarie**

Le salme possono essere estumulate prima dello scadere del periodo di concessione:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- per essere trasportate in altra sepoltura alle condizioni di cui all'Art. 88 del D.P.R. n. 285/90;
- per essere cremate;



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

- relativamente ai loculi a concessione perpetua, o le tombe di famiglia, per la raccolta dei resti mortali nelle apposite cassette zincate di cui all'art. 36 c. 2 del D.P.R. n. 285/90. In questo caso è necessario che siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione della salma e che la salma, su parere del coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, sia completamente mineralizzata.

### **Art. 31: Traslazioni**

1. Il trasferimento di salma tra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o da un cimitero ad un altro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. nr. 285/90 e dal presente Regolamento. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio su istanza dei familiari o aventi causa.
2. Le spese relative alla traslazione della salma o dei resti mortali, sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori di eventuale rimessa in pristino, saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

### **Art. 32: Disposizioni comuni**

Salvo quanto non espressamente e specificatamente previsto dal presente Regolamento, le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e le traslazioni che si rendessero necessarie sono precedute dalla comunicazione ai familiari, che potrà avvenire mediante raccomandata a/r e/o mediante cartello apposto sulla sepoltura e all'ingresso del cimitero con anticipo almeno di giorni 30. I familiari saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio cimiteriale per lasciare le proprie generalità e recapito per essere convocati al momento delle operazioni e per comunicare la collocazione dei resti.

Alle esumazioni, estumulazioni e traslazioni può assistere almeno un familiare del defunto o persona delegata dalla famiglia e, su richiesta di questi, ministri del culto e loro assistenti.

Nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie è compito degli addetti cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno. Valutazione che, invero, se presente spetta al delegato o tecnico del servizio di Igiene pubblica.

Le operazioni di apertura della sepoltura e di esumazione ed estumulazione ordinaria, effettuate in relazione a defunti per i quali sia stato dichiarato il disinteresse da parte dei familiari e aventi diritto, comporta in ogni caso, l'onere, in capo a questi, di pagare le rispettive tariffe. Gli uffici comunali, al riguardo, svolgeranno ricerche storico-anagrafiche al fine di individuare l'esistenza di eredi diretti o collaterali entro il 2° grado e, qualora non si riuscisse ad individuarli o qualora si dimostrassero disinteressati alle operazioni cimiteriali programmate, queste si svolgeranno come previsto, e relativamente ai resti mortali o ai resti mortali ossei, si procederà come segue:

- resti mortali ossei: verranno collocati nell'ossario comune;
- resti mortali indecomposti: si potrà provvedere, alternativamente, alla loro cremazione e alla loro successiva collocazione nel cinerario comune o alla loro immediata inumazione per un periodo di anni 5 a seconda di quanto indicato da coloro che sono chiamati alle operazioni di cui sopra. Al termine del periodo di inumazione i resti verranno traslati nell'ossario comune.

I costi delle operazioni cimiteriali necessarie per l'esumazione o estumulazione, saranno sostenuti dai seguenti soggetti:

- familiari o persone che hanno richiesto le ultime operazioni cimiteriali sui singoli cadaveri, resti mortali o ceneri ed in mancanza dai familiari più prossimi individuati con le modalità di cui sopra. Nel caso di più familiari aventi il medesimo grado di parentela, il costo delle operazioni cimiteriali dovrà essere suddiviso equamente tra loro.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

Settore Amministrativo

Nel tempo strettamente necessario allo svolgersi delle operazioni al presente articolo, il cimitero, se necessario, può rimanere chiuso ai visitatori.

### TITOLO VIII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

#### **Art. 33: Lampade votive**

1. Poiché l'impianto delle lampade votive è incorporato nel loculo, il pagamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese è obbligatorio. La gestione è in carico alla ditta concessionaria.

### TITOLO IX CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

#### **Art. 34: Oggetto e finalità**

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi previsti dalla normativa nazionale e regionale. In particolare il richiamo è al:

- D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- Legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria);
- Delibera di Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 di applicazione art. 11 Legge Regionale n. 19/2004;
- D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;
- R.D. 1265/34;
- Circolari del Ministero della Sanità nn. 24/93 e 10/98.

#### **Art. 35: Cremazione**

La pratica funeraria della cremazione viene esercitata per i cittadini italiani sulla base delle normative in vigore, mentre per quelli stranieri sulla base delle norme che regolano la cremazione nello stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste per il diritto internazionale privato. Dovrà pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

È consentito cremare, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e di cui al presente capo: cadaveri, parti anatomiche, resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di cadaveri inumati dal almeno dieci anni o tumulati da almeno venti anni, resti mortali prima che sia trascorso il periodo appena indicato.

#### **Art. 36: Domanda e rilascio di autorizzazione alla cremazione**

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta nel Comune di San Mauro Pascoli, da indirizzare al Sindaco, deve essere presentata personalmente, a mezzo posta o PEC dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, anche tramite un loro incaricato.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

Alla domanda sono allegati, pena l'improcedibilità della medesima, tutti i documenti comprovanti la volontà di essere cremato espressa in vita dal defunto viene comprovata a mezzo di:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- dichiarazione resa, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette, con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

Nella domanda il richiedente deve indicare la destinazione finale delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere di cittadini italiani, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo o da un suo delegato.

Le ossa e i resti mortali possono essere avviati alla cremazione a norma dell'articolo 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004, a seguito di esumazione o estumulazione, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo o di un suo delegato. La relativa domanda, indirizzata al Sindaco, è corredata dal consenso reso dai familiari (coniuge e in mancanza dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli art. 74 e ss. del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti di pari grado, dalla maggioranza di essi). In caso di irreperibilità dei familiari il Responsabile del Settore Amministrativo può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio e sulla bacheca del cimitero di uno specifico avviso.

Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31 luglio 1998.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 254/2003.

### **Art. 37: Modalità di conservazione o dispersione delle ceneri**

Avvenuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.285 del 21/9/1990 "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria".

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché della sua data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati l'urna può essere:

- Tumulata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
- Inumata in area cimiteriale nell'apposito campo e, come tale, essere destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
- Conservata in apposito spazio cimiteriale, nei luoghi di cui all'art. 80/3 del D.P.R. 285/1990;
- Consegnata al soggetto affidatario;
- Dispersa.

L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri deve essere assicurato all'interno del cimitero, previo versamento della relativa tariffa da parte dei richiedenti il servizio.



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli artt.24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna, dell'urna sigillata deve avvenire ad uno dei seguenti soggetti:

- al familiare;
- all'esecutore testamentario;
- al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;
- all'addetto dell'impresa di pompe funebri delegato dai soggetti di cui sopra.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha autorizzato la cremazione.

L'eventuale domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli. Essa deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente ed avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri (che può coincidere con quello sopra);
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 19/2004.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto che deve inequivocabilmente emergere da uno dei seguenti atti:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa debitamente autenticata;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto comprovata da dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado (genitori e figli) di fronte a pubblico ufficiale e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile del Servizio Amministrativo o suo delegato.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

La persona autorizzata alla dispersione delle ceneri deve provvedervi entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla dispersione e, ad avvenuta dispersione, dovrà far pervenire all'Ufficiale di stato civile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarare il giorno, l'ora ed il luogo ove ha effettuato la dispersione.

La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della Legge Regionale 19/2004, nei seguenti luoghi:

- nel cimitero comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa e comunque nei tratti liberi da manufatti;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva e comunque nei tratti liberi da manufatti;
- nei fiumi nei tratti liberi da manufatti;
- in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

• in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. La dispersione è vietata nei centri abitati, mentre quella in aree private può avvenire all'aperto con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La domanda per l'affidamento personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli qualora si individui in questo Comune il luogo di conservazione delle ceneri. La stessa è presentata allegando tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà in tal senso del defunto nonché copia del verbale di avvenuta cremazione.

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune nel cui territorio verrà collocata l'urna in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto. Volontà che va espressa nelle modalità di cui sopra.

Nel caso di individuazione dell'affidatario unico al di fuori dell'ambito familiare, la volontà del defunto dovrà essere espressamente manifestata.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
- l'impegno da parte dell'affidatario di comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria all'ufficio di Stato Civile del Comune entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa; l'impegno a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente; l'impegno a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione; l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza.

In caso di decesso dell'affidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa verbalmente manifestata dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado, se deceduti prima dell'entrata in vigore della normativa sull'affidamento e la dispersione.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa.

Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati.

Non è possibile essere affidatari di più di 4 urne.

## TITOLO X SANZIONI E RINVIO

### Art. 38: Sanzioni



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Provincia Forlì-Cesena)

### Settore Amministrativo

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 285/1990 e della L.R. 19/2004, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 39: Efficacia della normativa regolamentare**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, il quale entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Lo stesso verrà poi trasmesso all'AUSL di riferimento che potrà segnalare eventuali modifiche/integrazioni legate a disposizioni di igiene pubblica.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per quanto riguarda il termine di durata delle concessioni, che continua a rimanere quello previsto nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 40: Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria, si osservano le disposizioni normative statali e regionali in vigore in materia.

Le principali leggi di riferimento in materia sono:

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - Regolamento Polizia Mortuaria;
- D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 - Ordinamento dello Stato Civile;
- Legge n. 130 del 30.3.2001 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- L.R. n. 19 del 29.7.2004;
- Regolamento Regionale approvato con delibera di G.R. n. 687 del 22.05.2006;
- L.R. n. 4 del 23.05.2006;
- L.R. n. 4 del 12.02.2010.